

Vademecum in materia di aspetti giuridico-legali

Documento di orientamento sugli adempimenti giuridico-legali inerenti la creazione di impresa in Italia

Introduzione

Gli aspetti giuridico - legali in creazione di impresa in Italia

1. Lavoro autonomo e Impresa individuale

2. Le Società di persone e di capitale

- Il contratto di società
- Di persone: SNC e SAS
- Di capitale: SRL e SPA
- Altre forme sociali
- Impresa sociale
- Schema per scegliere veste giuridica
- Alcune indicazioni utili per la scelta della forma sociale
- Iter burocratico per apertura delle diverse tipologie

3. Start up innovative e Siavs

Focus sul sistema cooperativo

Introduzione

Molte sono le variabili di cui tener conto nella scelta della forma giuridica da dare all'impresa. Ma il problema di fondo è comunque riassumibile in una domanda: da soli o in società?

La forma giuridica più semplice è quella **dell'impresa individuale** (detta impropriamente "ditta individuale"), che può configurarsi anche come "impresa familiare". Se, invece, due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica siamo di fronte ad **un'impresa collettiva, cioè a una società**

Gli aspetti giuridico - legali in creazione di impresa in Italia

1. Lavoro autonomo e Impresa individuale

Cosa è Lavoro autonomo/ Libero Professionista?

Con tale espressione si intende (art. 2222 c.c. - «contratto d'opera») ogni attività lavorativa che prevede:

- l'esecuzione, contro corrispettivo, di un'opera o di un servizio;
- con lavoro prevalentemente proprio;
- senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il lavoro autonomo si differenzia dall'impresa principalmente per l'assenza di una significativa organizzazione, cioè di una azienda.

Secondo la normativa fiscale (artt. 49 e 81 TUIR) e secondo le ultime disposizioni legislative in materia di lavoro (d.lgs. 276/03) le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:

- **esercizio di arti o professioni;**
- **collaborazione a progetto**, che ha sostituito di fatto la tradizionale «collaborazione coordinata e continuativa»;
- **lavoro autonomo occasionale.**

Cosa è l'Impresa individuale?

L'impresa individuale è un'impresa che fa capo a un solo titolare. Chi promuove l'attività e ne è l'unico responsabile è l'imprenditore, il quale assolve le formalità richieste dalla legge "in nome proprio": tutte le obbligazioni che nascono dall'attività fanno cioè capo alla sua persona, la quale rimane per i terzi (clienti, fornitori, collaboratori, finanziatori, fisco, ecc.) l'unico riferimento. In questa forma di conduzione il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore.

L'impresa individuale può essere gestita anche con i propri familiari, secondo vari schemi giuridici (è anche possibile assumere dei familiari come dipendenti).

Un'ipotesi interessante è quella dell'impresa familiare (art. 230 bis C.C.). In tal caso i familiari che lavorano nell'impresa non sono né dipendenti né soci dell'imprenditore, ma "collaboratori".

Sul piano giuridico l'impresa familiare rimane un'impresa individuale, in cui a far fronte alle obbligazioni verso i terzi è solo il titolare con il suo patrimonio.

Cosa fare per aprire?

Lavoro autonomo

Per aprire la propria posizione di Lavoratore autonomo, basta fare due cose:

1. aprire una **partita Iva**: un codice che si compone di 11 numeri (i primi 7 numeri collegano la partita Iva al contribuente che ne è titolare, mentre i seguenti tre identificano il codice dell'Ufficio delle Entrate, l'ultimo numero infine ha una funzione di controllo). Al momento dell'apertura della Partita Iva verrà scelto il codice ATECO dell'attività che si intende svolgere

Per aprire una partita Iva bisognerà comunicare **all'Agenzia delle Entrate** l'inizio della propria attività, tramite un'apposita dichiarazione redatta su modello AA9/12.

Questo modello si può scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

2. apertura di una posizione per la gestione separata presso **l'INPS**.

Impresa individuale

(si rimanda al capitolo – Iter burocratico per l’apertura delle diverse tipologie)

2. Le Società di persone e di capitale

Cosa è una Società di Persone?

Le società di persone sono:

- **Società semplice (S.s.);**
- **Società in nome collettivo (S.n.c.);**
- **Società in accomandita semplice (S.a.s.).**

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «*personalità giuridica*»: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo *illimitato e solidale* (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

Lo strumento di individuazione delle società di persone è la «**ragione sociale**», che è costituita:

- dall’eventuale nome della società;
- dal nome di uno o più soci;
- dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c.», «S.a.s.», ecc.).

Nelle **società di persone**:

- le qualità personali dei singoli soci (competenza, abilità, correttezza, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;
- il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato;
- tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali («*responsabilità illimitata*») e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci («*responsabilità solidale*»);
- l’amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d’impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

Cosa è una Società di Capitale?

Le società di capitali sono:

- **Società a responsabilità limitata (S.r.l.);**
- **Società unipersonale a responsabilità limitata;**
- **Società semplificata a responsabilità limitata;**
- **Società per azioni (S.p.a.);**
- **Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).**

Le società di capitali hanno «*personalità giuridica*»: sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività.

Lo strumento di individuazione della società di capitali è la «**denominazione sociale**», che è costituita:

- dal nome della società (composto da un nome di fantasia o dal nome di uno o più soci);
- dall'indicazione del «rapporto sociale» («S.r.l.»; «S.p.a.», ecc.).

Nelle **società di capitali**:

- i beni conferiti alla società hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci: i capitali costituiscono infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale;
- è più facile cedere le proprie quote sociali;
- i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale¹¹ (cosiddetta «*responsabilità limitata*»);
- l'amministrazione può spettare anche ai non soci.

Cosa è il Contratto di Società?

Con il **contratto di società** (art. 2247 c.c.) «*due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*».

È un contratto con «comunione di scopo»: in esso cioè – al contrario dei contratti di scambio in cui il venditore e il compratore perseguono scopi diversi – tutti i contraenti perseguono un *obiettivo comune*.

Lo scopo ultimo della società è il conseguimento di un utile, mentre lo scopo immediato – detto «**oggetto sociale**» – rappresenta in particolare l'attività economica che si intende esercitare (es. produzione di profilati metallici, commercio all'ingrosso di alimentari, ecc.). *L'indicazione dell'oggetto sociale nel contratto è richiesta obbligatoriamente per tutti i tipi di società.*

Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di **socio**, ossia il *diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell'attività sociale*.

La posizione di socio permette in particolare di:

- ricevere dalla società una parte degli utili realizzati mediante l'esercizio dell'attività economica;
- partecipare all'amministrazione della società;
- ricevere una quota del patrimonio realizzato all'eventuale scioglimento della società.

Se non stabilito diversamente, il potere di *amministrazione*, cioè la facoltà di gestione della società, implica quello di *rappresentanza*, cioè la facoltà di compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società (art. 2266 c.c.).

• Società di persone: SNC e SAS

Cosa è una SNC?

La **Società in nome collettivo** (S.n.c.), a differenza della S.s. e come tutte le società cosiddette commerciali, può esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d'impresa commerciale. Si costituisce con *atto pubblico* (cioè redatto da un notaio) o *scrittura privata autenticata* (redatta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale).

L'atto costitutivo (ed ogni eventuale modifica successiva) deve essere iscritto entro 30 giorni dalla data di costituzione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, mediante la c.d. Comunicazione Unica, e deve contenere almeno:

- la ragione sociale, contenente obbligatoriamente, oltre ad eventuali nomi di fantasia, il nome di uno o più soci e il rapporto sociale «S.n.c.»;
- l'indicazione dei soci e dei loro «conferimenti» (trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
- l'oggetto (cioè lo scopo) della società e la sua durata;
- l'indicazione della sede della società.

Cosa è una SAS?

La **Società in accomandita semplice** (S.a.s.) è disciplinata in tutto come la S.n.c. con l'unica, ma assai rilevante, differenza che i soci vengono distinti in:

- **accomandanti**: sono *soci non operativi*. Dispongono di solito di mezzi finanziari e apportano il capitale, limitando però la loro responsabilità alla quota conferita;
- **accomandatari**: sono i *soci operativi*. Hanno le competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell'attività, ed oltre al capitale *apportano il loro lavoro*, assumendo responsabilità illimitata e solidale.

Gli accomandanti non hanno poteri di amministrazione e rappresentanza; se violano il divieto di amministrare o rappresentare la società perdono il beneficio della responsabilità limitata. Per lo stesso motivo i loro nomi non possono comparire nella ragione sociale. Gli accomandatari coincidono in tutto con la figura dei soci della S.n.c.

Le **società in accomandita** (semplice e per azioni) possono definirsi anche «*società miste*» o «*a responsabilità mista*», data la presenza di due categorie di soci con diverso grado di responsabilità. Essi sono:

- i **soci «accomandatari»**, responsabili illimitatamente e solidalmente: sono gli *amministratori* e i *rappresentanti dell'impresa*;
- i **soci «accomandanti»**, con responsabilità limitata alla quota conferita: sono di solito i principali *finanziatori dell'impresa*, e delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli accomandatari.

- **Società di capitale: SRL e SPA**

Cosa è una SRL?

La **Società a responsabilità limitata** (S.r.l.) si costituisce esclusivamente per *atto pubblico*, al quale può essere allegato uno *statuto* che regola il funzionamento degli organi sociali. Entro 20 giorni dalla data di costituzione, l'atto viene iscritto a cura del notaio sia presso l'Ufficio del Registro Imprese sia presso l'Agenzia delle Entrate nel cui territorio la società ha la sede legale, mediante la Comunicazione Unica

L'atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente:

- la denominazione sociale;
- le generalità dei soci e le loro quote di conferimento;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- l'oggetto (cioè lo scopo) della società ed eventualmente la sua durata;
- l'indicazione della sede della società;
- le norme di ripartizione degli utili;
- l'indicazione degli amministratori e dei loro poteri;
- l'indicazione del Sindaco Unico o del revisore contabile (se esistenti);
- l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Il **capitale sociale di norma** (art. 2463 c. 2 n. 4 c.c.) non è inferiore a 10.000 euro. Deve essere conferito *in denaro* (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) e direttamente nelle mani degli *amministratori della società* (non più in banca).

Ferma restando la necessità della sottoscrizione integrale del capitale sociale, una recente legge¹⁴ ha tuttavia introdotto la possibilità di determinare un capitale *inferiore a 10.000 euro*, purché pari ad *almeno un euro*.

La S.r.l.:

- risponde dei propri debiti *esclusivamente con il proprio patrimonio*, escludendo quindi le proprietà personali dei soci (al di fuori della quota conferita);
- ha come organo deliberante l'*Assemblea dei Soci*;
- ha come organo amministrativo, secondo la scelta dei soci:
 - o un *Amministratore Unico*;
 - o un *Consiglio di Amministrazione*, che può delegare la maggior parte dei propri poteri ad un consigliere (l'«Amministratore Delegato»);
- può disporre di:
 - un *organo di controllo* (Sindaco Unico od eventualmente, se previsto dallo statuto, Collegio Sindacale), che verifica la correttezza dell'amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto amministrativo;
 - un revisore contabile, che esercita il cosiddetto controllo contabile.

L'organo di controllo e il revisore contabile sono obbligatori solo in presenza di determinate condizioni previste dall'art. 2477 c.c

Cosa è una SPA?

La S.p.a. è il tipo di contratto sociale più adatto per la costituzione delle **grandi imprese**, in quanto consente di reperire ingenti capitali. I settori più interessati sono generalmente il credito, la finanza, la grande industria, la grande distribuzione commerciale, ecc.

Per le S.p.a. valgono di massima le stesse disposizioni delle S.r.l., con queste differenze:

- l'organo di controllo gestionale interno è obbligatorio in tutti i casi ed è rappresentato dal Collegio Sindacale;
- il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile;
- il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro;
- esso inoltre non è suddiviso in quote ma in **azioni**, cioè in titoli di credito liberamente acquistabili e vendibili sul mercato;
- riguardo all'organo amministrativo, oltre allo schema classico (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) sono ora possibili anche altri schemi tratti dal diritto di altri Paesi europei.

- *Altre forme sociali*

Cosa è un Consorzio?

Il **Consorzio** è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un'*organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese*.

La differenza sostanziale tra la società commerciale e il consorzio è che la prima è finalizzata all'esercizio di un'impresa, mentre il secondo è *costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio organizzare un'attività economica*.

Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto, indicando:

- l'oggetto e la durata;
- gli obblighi dei consorziati;
- le condizioni che regolano ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- gli organi e le persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- le modalità di scioglimento.

Quando l'attività consorziata ha un rilievo esterno (ad es. un consorzio per l'acquisto o per la vendita) il legale rappresentante deve iscrivere il consorzio nel Registro delle Imprese.

Cosa è una Società Consortile?

Invece che con un consorzio vero e proprio, l'attività svolta con finalità consortili può essere perseguita anche con una società commerciale: tipicamente la S.r.l. o la S.p.a., che assumono la denominazione:

- «**Società consortile a responsabilità limitata**», o
- «**Società consortile per azioni**».

In tali casi *si applica la normativa del tipo sociale di riferimento* (alla S.r.l. consortile cioè si applicano le norme della S.r.l. e non quelle del consorzio).

- *Impresa sociale*

Cosa è un'Impresa sociale?

L'**impresa sociale** è un particolare tipo di impresa dalle caratteristiche ben definite. Secondo la legge si tratta di un'organizzazione:

- *privata*;
- *senza scopo di lucro*;
- *che esercita una attività economica* (produzione o scambio di beni e di servizi) *di utilità sociale*;
- *con finalità di interesse generale*.

L'impresa sociale *non è una nuova forma giuridica*, ma una **qualifica**⁵⁸ che viene attribuita – a determinate condizioni – a forme giuridiche già esistenti, e cioè:

- ad *organizzazioni di carattere non imprenditoriale*: **associazioni, fondazioni, comitati**;
- ad *organizzazioni di carattere imprenditoriale*: **società** (di persone, di capitali, cooperative) e **consorzi**.

L'**impresa sociale** presenta diverse caratteristiche innovative:

- la *democraticità della gestione* (ossia il coinvolgimento di tutti gli stakeholder o portatori d'interesse, sia interni (soci, collaboratori, volontari) che esterni all'organizzazione (utenti finali, committenti, finanziatori o donatori) nella gestione dell'impresa);
- la *partecipazione degli utenti finali alla valutazione dei risultati* (in tal modo i fruitori dei servizi divengono protagonisti attivi del proprio percorso di emancipazione);
- la *rendicontazione sociale*, effettuata soprattutto attraverso la redazione e pubblicazione del *bilancio sociale* (documento che, al di là dei meri aspetti contabili, permette a chiunque di verificare il raggiungimento dei risultati).

Un'altra novità interessante è rappresentata dall'iscrizione dell'organismo qualificato come «impresa sociale» nel Registro delle Imprese, il che implica trasparenza, garanzia ed affidabilità delle informazioni per il mondo economico e degli affari.

• *Schema per scegliere una veste giuridica*

Per scegliere la veste giuridica più adeguata alle nostre esigenze, dobbiamo infatti chiederci se:

- 1) *l'attività che stiamo per avviare si configura come «impresa»*;
- 2) *perseguiamo uno «scopo di lucro»* (realizzare un profitto) o un *«fine mutualistico»* (ottenere altri vantaggi di carattere patrimoniale, come risparmi di spesa, salari più alti ecc.);
- 3) *l'attività ha natura «commerciale»* (ai sensi del codice civile), *agricola o artigiana*;
- 4) *vogliamo condurre l'attività in forma individuale* (eventualmente con la collaborazione dei familiari) o *collettiva* (cioè tramite una società).

• *Alcune indicazioni utili per la scelta della forma sociale*

Quando avviare una società di persone?

Di norma chi intende intraprendere in forma associata una *piccola attività* (per esempio un bar, un negozio, un'officina, ecc.) sceglie una forma giuridica che rientra nell'ambito delle *società di persone*, e cioè:

- la **Società in nome collettivo**: costituisce la soluzione normale quando tutti i soci partecipano all'impresa;
- la **Società in accomandita semplice**: consente di distinguere eventuali soci che non partecipano personalmente all'attività (sia ai fini della partecipazione alle decisioni gestionali, sia ai fini della responsabilità patrimoniale).

Quando avviare una società di capitale?

Quanto alle *società di capitali*, è evidente che si tratta di forme sociali riservate ad una limitata percentuale di imprese con *dimensioni superiori alla media*.

L'utilità di ricorrere a questa forma sociale è legata sostanzialmente:

- *alla limitazione di responsabilità* (anche se in caso di contratti impegnativi qualunque operatore accorto richiede una serie di garanzie, personali e non, che finiscono per rendere meno significativa questa limitazione);
- *alla maggior formalizzazione dei rapporti tra i soci e con i terzi*, che consente una gestione adeguata nel momento in cui il capitale impegnato supera una certa soglia.

L'importo minimo richiesto per il capitale delle S.r.l., pari di norma a 10.000 euro, è relativamente basso e non costituisce certo un punto di riferimento per la soglia di cui parliamo, che comunque va individuata in concreto volta per volta con l'aiuto di un professionista di fiducia.

Quando avviare una cooperativa?

In generale, il ricorso alla forma **cooperativa** può essere utile soprattutto per accedere a determinate *agevolazioni* (v. in proposito cap. seguente).

Esistono tuttavia delle controindicazioni. Infatti alcune caratteristiche delle cooperative – l'elevato numero minimo di soci necessario per costituirle, ma anche le diverse limitazioni a cui sono sottoposte – le rendono poco compatibili con diverse attività di servizi (ad esempio un'agenzia pubblicitaria) e con le attività tradizionali di intermediazione (ad esempio il piccolo commercio al dettaglio): quindi è abbastanza improbabile che chi vuole esercitare queste attività opti per questa soluzione.

Piuttosto può accadere che una cooperativa già esistente per altri motivi aggiunga alla propria attività anche quella commerciale: ad esempio una cooperativa per la trasformazione dei prodotti agricoli (vino, olio, ecc.) può decidere di commerciare beni diversi da quelli derivanti dalla propria attività (dolci, formaggi, salumi, ecc.).

Questa forma societaria è, invece, particolarmente indicata per tutte le attività «non profit» o di particolare rilevanza sociale (es. assistenza anziani e soggetti svantaggiati in genere).

- *Iter burocratico per apertura delle diverse tipologie*

Tutti coloro che intendono avviare un'impresa devono seguire determinati adempimenti:

- per prima cosa aprire una **partita Iva**.

La partita Iva è sostanzialmente un codice che si compone di 11 numeri: i primi 7 numeri collegano la partita Iva al contribuente che ne è titolare, mentre i seguenti tre identificano il codice dell'Ufficio delle Entrate, l'ultimo numero infine ha una funzione di controllo.

Per aprire una partita Iva bisognerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inizio della propria attività, entro 30 giorni dal primo giorno di attività, tramite un'apposita dichiarazione redatta su modello AA9/7 se si vuole aprire un'impresa individuale oppure il modello AA7/7 se si vuole avviare una società.

Questi modelli si possono scaricare entrambi dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

Al momento dell'apertura della partita Iva bisognerà inoltre scegliere il codice ATECO dell'attività che si intende svolgere e il tipo di regime contabile che può essere o forfettario o a contabilità ordinaria.

Aprire una partita Iva non ha un costo, ma bisogna considerare le spese di mantenimento, che possono essere sostanziose.

Oltre ad aprire la partita Iva è necessario adempiere ad **altri procedimenti amministrativi** previsti per la costituzione di un'impresa.

Sono diverse le strade da percorrere a seconda che si voglia costituire un'impresa individuale o una società.

Se si vuole avviare un'**impresa individuale**, ovvero un'impresa dove l'attività è svolta da un unico soggetto titolare che è l'unico responsabile della gestione bisognerà, oltre a richiedere il numero di partita Iva, **richiedere eventuali licenze** o **effettuare eventuali comunicazioni**, qualora previste dalla legge.

Si tratta ad esempio delle richieste da effettuare al Comune, alle Asl, etc, **denunciare l'inizio attività** presso la competente CCIAA e **procedere** contestualmente alla **denuncia all'INPS**.

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx>

Bisognerà inoltre procedere con l'iscrizione **all'Inail**.

<https://www.inail.it/cs/internet/home.html>

Detto questo, è importante e utile sapere che è possibile adempiere ai procedimenti amministrativi per aprire un'impresa **tramite una singola comunicazione al Registro delle Imprese**.

Esistono infatti tre strumenti che permettono di abbreviare i passaggi:

La **ComUnica (Comunicazione Unica)** è il canale telematico che rende possibile richiedere, mediante un unico adempimento telematico, la Partita Iva, l'iscrizione al Registro Imprese e all'Albo Artigiani, l'inquadramento previdenziale ed assicurativo (Inps – Inail).

Il **SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)** è il canale telematico che consente di rivolgersi, tramite il Comune, alla Pubblica Amministrazione di competenza per sbrigare le pratiche autorizzative per la quasi totalità delle attività economiche.

La **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)** è il nuovo strumento giuridico che, sostituendo il tradizionale modulo di domanda, consente, di norma, di iniziare l'attività dal momento stesso della presentazione (allo Sportello Unico), salvo l'intervento successivo dell'Amministrazione in caso di mancanza dei requisiti segnalati.

www.registroimprese.it

www.impresainungiorno.gov.it

<http://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa>

<http://www.agid.gov.it/>

3. Start up innovative e Siavs

Cosa è una Start Up Innovativa? E una Siavs?

Secondo la definizione (D.L. 179/2012), vengono riconosciute come Start Up Innovative, le imprese con le seguenti caratteristiche:

- imprese nuove o costituite da non più di 5 anni
- residenza in Italia, o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia
- fatturato annuo inferiore a 5 mln €

- non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- divieto di distribuzione degli utili
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda
- innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente

L'unica differenziazione prevista dal Decreto-Legge che riguarda le **startup innovative "a vocazione sociale" (d'ora in avanti "SIAVS")**. Secondo l'**art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative¹, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale**

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti:

1. ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato

La startup innovativa potrà redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche gratuitamente, secondo un modello uniforme e con firma digitale (art. 4, comma 10 bis DL n. 3/2015 «Investment Compact»)

Quali agevolazioni?

Una Start Up Innovativa ha:

- l'accesso immediato alla sezione speciale del Registro delle Imprese mediante **autocertificazione** trasmessa online
- **#ItalyFrontiers** Vetrina in doppia lingua, accessibile gratuitamente con firma digitale, per incrementare la visibilità verso investitori nazionali ed esteri, e per favorire dinamiche di open innovation

La startup innovativa è **esentata** dal pagamento di:

- **Diritti camerali annuali**
- **Diritti di segreteria e imposte di bollo** abitualmente dovuti per l'iscrizione al Registro e per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese (circolare 16/E Agenzia delle Entrate, 11 giugno 2014)

La startup innovativa è esentata dall'obbligo di apporre il **visto di conformità** per la compensazione di crediti IVA fino a un massimo di 50.000 € (soglia ordinaria è 15.000 €)

Alcune varianti specifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista da DL 81/2015 («Jobs Act»):

- **no limiti a durata** e numero proroghe contratti a termine (per un massimo di 36 mesi)
- **possibilità di un ulteriore rinnovo dopo i 36 mesi** (massimo 12 mesi, 48 totali)
- **no obbligo** di mantenere rapporto fisso tra contratti a tempo determinato e indeterminato

Quali incentivi?

- **per le persone fisiche**, detrazione dall'imposta lorda sui redditi pari al 30% della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 1 mln €
- **per le società**, deduzione dal reddito imponibile pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 mln €
- **per le startup innovative a vocazione sociale e cleantech**: detrazione IRPEF al 25% e deduzione IRES al 27%
- l'investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative
- l'agevolazione è condizionata al **mantenimento dell'importo dell'investimento per un periodo di almeno 2 anni**
- **Per maggiori informazioni:**
- startup@mise.gov.it
- pminnovative@mise.gov.it
- info.italiastartupvisa@mise.gov.it
- italiastartuphub@mise.gov.it

Focus sul sistema cooperativo

Cosa è una Cooperativa?

La cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la creazione di una società, democraticamente amministrata.

La cooperativa svolge un'attività economica senza scopo di lucro: essa è società a responsabilità limitata (per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio), ma si contraddistingue dalle società di capitali (SRL e SPA) per la finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione del socio che gli deriva dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

La cooperativa è un'impresa nella quale la persona-socio prevale sull'elemento economico: alla base sta la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali.

- *Le diverse tipologie di cooperative*

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

- **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti, di beni e servizi.
- **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore").
- **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Le cooperative inoltre vengono classificate in categorie anche a seconda dell'attività svolta.

Le principali categorie sono:

- **Cooperative di consumo:** Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci. Sono tipicamente cooperative di "UTENZA".

• **Cooperative di produzione e lavoro:** Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori, sia in termini qualitativi che economici rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. Si tratta della tipologia di cooperativa di “LAVORO”.

• **Cooperative agricole:** Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Sono normalmente cooperative di “SUPPORTO” quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento dei prodotti (Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento). Possono essere di “LAVORO” quando trattasi di conduzione agricola come le cooperative bracciantili (Cooperative di lavoro agricolo).

• **Cooperative edilizie di abitazione:** Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a “proprietà divisa” o in diritto di godimento se la cooperativa è a “proprietà indivisa”. Sono sempre cooperative di “UTENZA”.

• **Cooperative di trasporto:** Associano singoli trasportatori iscritti all’Albo, garantiscono loro servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori. Se associano trasportatori “imprenditori” rientrano nella tipologia di “SUPPORTO”; se associano trasportatori soci/lavoratori si rifanno alla tipologia di “LAVORO”.

• **Cooperative della pesca:** Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. Come per le cooperative di trasporto sono di “SUPPORTO” se associano soci/imprenditori e di “LAVORO” se associano soci/lavoratori.

• **Cooperative di dettaglianti:** Sono costituite da soci imprenditori che svolgono attività nel settore del commercio ai quali garantiscono servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari. Sono normalmente cooperative di “SUPPORTO”.

Cooperative sociali: Sono cooperative regolate dalla legge 381 del 1981 e hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.

Si distinguono due specie:

- quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
- quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

Oltre a essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali, a seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte a una delle precedenti categorie, a cui va fatto riferimento anche per la classificazione in una delle tre tipologie base.

- *Iter burocratico per l'apertura delle diverse tipologie*

Per costituire una Cooperativa ci sono delle **caratteristiche peculiari** da rispettare quali:

1. Numero minimo soci: 3
2. Misura della partecipazione del singolo socio in una cooperativa: limite minimo di EURO 25,00
3. Gestione democratica, autonoma e indipendente: i soci hanno uguale diritto di voto ("una testa, un voto") a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto
4. Variabilità del capitale sociale: il capitale sociale aumenta o si riduce con il variare del numero dei soci, senza che ciò comporti una modifica statutaria

I requisiti mutualistici prevedono.

I requisiti mutualistici costituiscono il "cuore" della disciplina cooperativa. Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici (art. 2514 del codice civile):

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

- la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici e non attraverso la remunerazione del capitale;
- l'accumulazione indivisibile degli utili perseguiti, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.

I passi da effettuare sono:

1. Atto costitutivo

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio.

L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

- per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
- per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.

Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:

- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e oggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- eventuale clausola arbitrale per le controversie.

Inoltre, i rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti specifici. Tali regolamenti devono essere approvati dall'assemblea.

2. Iscrizione al Registro Imprese

L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

3. Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano a mutualità prevalente o non prevalente. L'albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: Cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

Le cooperative iscritte all'albo sono inserite in categorie specifiche determinate dall'attività svolta. Il numero di iscrizione a tale albo deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

Link utili:

www.unioncamere.gov.it

www.camcom.gov.it

<http://www.confcooperative.it/>

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>

<http://www.filo.unioncamere.it/>

<http://ulisse.sicamera.it/>

http://www.filo.unioncamere.it/uploaded/Mettersi_in_proprio_25_11_14.pdf

www.infocamere.it/movimprese.htm

www.starnet.unioncamere.it

<http://excelsior.unioncamere.net/>

www.unioncamere.gov.it/Atlante

www.indisunioncamere.it

<http://www.innovazione.dintec.it/>

www.contratti-tipo.camcom.it

www.metrologialeale.unioncamere.it

www.bmti.it

www.sistri.it

www.albogestoririfiuti.it

www.ecocerved.it

www.energiesinnovabili.org

www.sviluppoeconomico.gov.it